



Mons. Guattiero Federico Isacchi
Arcivescovo di Monreale

Considerando la dottrina del Concilio Vaticano II circa la partecipazione attiva dei fedeli nella vita e nella missione della Chiesa, anche nell'ambito economico amministrativo;

Visto i cann. 29, 537, 1276 del Codice di Diritto Canonico, che prevedono la costituzione obbligatoria in ogni parrocchia del Consiglio per gli Affari Economici, e il dovere del Vescovo Diocesano di vigilare attentamente sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette¹;

Considerato quanto in diritto e in fatto era da considerare;

in virtù della mia potestà ordinaria, con il presente decreto generale approvo il seguente

STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (qui di seguito denominato C.P.A.E.), costituito dal Parroco a norma del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nell'amministrazione dei beni della Parrocchia.

Art. 2 - Fini

Il C.P.A.E. ha il compito di aiutare il ministero del parroco nella gestione economica della parrocchia. Questo fine viene realizzato coadiuvando il parroco nel reperimento dei mezzi necessari, nella gestione economica ordinaria e straordinaria della Parrocchia, cioè dei suoi beni immobili, dell'esercizio del culto, dello svolgimento delle attività pastorali e del sostentamento del clero addetto alla Parrocchia stessa. Insieme a questi il C.P.A.E. avrà anche il compito di garantire la trasparenza della gestione amministrativa presso il Consiglio Pastorale Parrocchiale e tutta la comunità ed anche di mantenere i necessari rapporti con gli Uffici amministrativi della Curia diocesana. Per raggiungere tale fine il C.P.A.E.

- a) collabora nel predisporre il bilancio preventivo dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approva alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività;
- c) verifica, periodicamente, la corretta attuazione delle previsioni di bilancio e procede alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- d) esprime parere sugli atti di straordinaria amministrazione²;

¹ Tra queste, in particolare, ci si riferisce ai Santuari, agli Istituti religiosi e alle Associazioni di diritto diocesano.

² Mons. Guattiero Isacchi, *Decreto Determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al vescovo diocesano dell'Arcidiocesi di Monreale*, Prot. N. 006/25, 31 gennaio 2025.

- e) vigila sulla buona conservazione degli immobili di proprietà della Parrocchia, programmandone la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
- f) cura l'aggiornamento annuale e l'ordinata custodia nell'archivio parrocchiale di tutti i documenti di natura economica, dell'inventario e dello stato patrimoniale della Parrocchia; trasmette i previsti atti e documenti alla Curia Arcivescovile (can. 1284 § 2, n. 9).
- g) nelle Parrocchie affidate a Istituti Religiosi il C.P.A.E. verificherà inoltre l'applicazione, per quanto attiene agli aspetti economici, della convenzione stipulata fra l'Ordinario Diocesano e l'Istituto Religioso, a norma del can. 520 del C. I. C.;
- h) redige e approva il quadro economico da affiggere nella bacheca parrocchiale almeno ogni tre mesi;
- i) mantiene rapporti diretti con gli Uffici Amministrativo, Economico e del Sovvenire della Curia diocesana di Monreale per avere informazioni circa nuove norme o occasioni di bandi circa progetti interessanti per la parrocchia ed anche per l'espletamento dei compiti del C.P.A.E. (redazione del rendiconto, redazione dell'inventario...).

Art. 3 – Composizione

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dal Vicario Parrocchiale, là dove esiste, e da 5 fedeli a cui saranno attribuiti specifici incarichi, nominati dal Parroco e confermati dall'Ordinario Diocesano prima dell'insediamento.

I Consiglieri dovranno distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita della Parrocchia, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, e possibilmente esperti in Diritto ed Economia. Il servizio che essi svolgono è considerato una forma di volontariato e pertanto è sempre gratuito.

Art. 4 – Durata e decadenza

I Consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi, accertati dall'Ordinario Diocesano.

Il C.P.A.E. decade per decadenza del parroco. È tuttavia facoltà del nuovo parroco riconfermarlo fino alla sua naturale scadenza. Tale disposizione vale anche per le Parrocchie affidate a tempo indeterminato ad un Amministratore Parrocchiale nel caso di cambiamento del sacerdote cui è conferito tale incarico.

Art. 5 – Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

Art. 6 – Cariche e compiti

- a) **Presidente.** È suo compito nominare il Segretario e gli altri incaricati del C.P.A.E., convocarlo e presiederlo, stabilire l'ordine del giorno e curare il coordinamento tra il C.P.A.E. e il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
- b) **Segretario del C.P.A.E. e incaricato dell'archivio parrocchiale.** È suo compito collaborare con il parroco nel predisporre l'ordine del giorno degli incontri del C.P.A.E. e darne previa e ufficiale convocazione; redige il verbale della seduta. Come incaricato dell'archivio parrocchiale dovrà curare l'archiviazione di tutti gli atti e documenti che riguardano la gestione economica della parrocchia.
- c) **Incaricato per la rendicontazione economica.** È suo compito aiutare il parroco nel aggiornare puntualmente il registro economico della parrocchia annotando entrate e uscite, e movimenti bancari e conservando la relativa documentazione (fatture, ricevute, scontrini).

- d) **Incaricato per il sostegno economico della Chiesa** (Sovvenire – 8xMille). È suo compito programmare e realizzare tutte le attività destinate a sensibilizzare la parrocchia al sostegno economico della Chiesa in stretta collaborazione con il Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.
- e) **Incaricato per la cura del patrimonio immobiliare della parrocchia**. È suo compito fornire al parroco una periodica relazione sullo stato degli immobili e della necessità di ordinaria o straordinaria manutenzione. Cura, inoltre, la reale rispondenza dei documenti catastali e di proprietà degli immobili, trasmettendone copia all'Ufficio amministrativo diocesano. Sarà suo cura presentare annualmente all'Ufficio Amministrativo diocesano anche la copia della obbligatoria Dichiarazione di esenzione dell'IMU e di tutte le altre dichiarazioni fiscali alle quali la parrocchia è tenuta.

Art. 7 – Poteri del Consiglio

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità del can. 213 § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, e se ne varrà abitualmente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.

Pertanto, nelle riunioni del Consiglio, i Consiglieri dovranno essere messi al corrente dell'andamento amministrativo in tutti i suoi aspetti; e dovranno essere tenuti aggiornati sullo stato di conservazione del patrimonio, specialmente immobiliare della Parrocchia.

Resta ferma, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che, in tutti i negozi giuridici, spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali, a norma del can. 532.

Art. 8 – Riunioni del Consiglio

Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta a trimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a lui richiesta motivata da almeno tre membri del Consiglio.

Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti, senza diritto di voto.

Art. 9 – Vacanza di seggi nel Consiglio

In caso di morte, dimissioni, revoca o permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro trenta giorni, a nominare i sostituti, con la procedura di cui all'art. 3 del presente statuto – regolamento.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio, e possono essere riconfermati.

Art. 10 – Esercizio

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il Rendiconto economico, compilato secondo lo schema definito dagli Uffici Amministrativo e Economato dell'Arcidiocesi, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà presentato dal Parroco all'Ordinario Diocesano e all'Ufficio Amministrativo diocesano.

Il Consiglio dovrà essere informato delle osservazioni al Rendiconto fatte dal Vescovo attraverso l'Ufficio Amministrativo diocesano che avrà sentito l'Ufficio Economato e, là dove necessario, il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, a norma del can. 1287 § 1.

Art. 11 – Informazioni alla comunità parrocchiale

Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale il Rendiconto economico annuale e lo porta a conoscenza della Comunità cristiana, mediante l'affissione del documento approvato dall'Ordinario diocesano nella bacheca parrocchiale. Il C.P.A.E. potrà

presentare, con apposita convocazione del parroco, il documento all'assemblea parrocchiale spiegando le componenti essenziali delle "entrate" e delle "uscite" verificatesi nel corso dell'esercizio, indicando, anche, opportune iniziative per il reperimento e l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e il sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 12 – Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

I Verbali delle riunioni del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario, e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Statuto – Regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2026 ed ogni Parroco, entro il 28 febbraio 2026 dovrà dare comunicazione all'Arcivescovo della composizione del C.P.A.E. per riceverne l'approvazione.

Art. 14 – Rinvio norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto – regolamento, si applicheranno le norme generali del Diritto canonico e le disposizioni del Diritto particolare.

Dato a Monreale, 23 gennaio 2026



Antonio Ortoleva

Prot. N. 013/26

Il Cancelliere Arcivescovile
Sac. Antonino Ortoleva

Sec. Antonio Ortoleva

